



COMUNE DI SERRAVALLE

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA TASSA SUI CANI

del 12 maggio 2014

Il Municipio di Serravalle, visto l'art. 4 cpv. 2, 3 e 3 Legge sui cani del 19 febbraio 2008 (modifica del 29.1.2014);

richiamati gli artt. 192 LOC e 44 RaLOC;

con risoluzione N. 415;

o r d i n a :

art. 1 Campo d'applicazione

La presente Ordinanza è applicabile a tutti i proprietari di cani (d'età superiore ai 3 mesi) residenti nel Comune di Serravalle.

Art. 2 Tassa annuale

¹ Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 50.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina con residenza a Serravalle.

² Sono riservate le eccezioni di competenza del Consiglio di Stato per l'eventuale esenzione dal pagamento della tassa.

³ Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dall'art. 4 cpv. 3 Legge sui cani.

Art. 3 Debitore della tassa

Debitore della tassa è il proprietario del cane secondo i dati registrati all'anagrafe canina sulla base delle disposizioni federali e cantonali in materia.

Art. 4 Modalità di riscossione

¹ La tassa è riscossa annualmente, viene notificata mediante trasmissione della polizza di pagamento e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

² Eventuali contestazioni sugli importi devono essere presentate al Municipio entro 15 giorni.

La decisione del Municipio, che una volta cresciuta in giudicato vale quale sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF, è impugnabile al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 5 Entrata vigore

La presente Ordinanza entra in vigore dopo il periodo di esposizione agli albi comunali di 30 giorni a partire da venerdì 16 maggio 2014.

Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario
Andreoli C.